

CITTA' DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

(aggiornato con l'art. 46 del d.l. 112/08, convertito dalla legge 133/08) (e con la deliberazione della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Calabria n. 150/08 e n. 183 del 25 luglio 2008 , nonché con le successive deliberazioni della sezione relative ai primi controlli effettuati)
(v. Delibera n. 147/2009 riferita al Comune di Bisignano).

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 20/05/2009**

INDICE

Art. 1 - Elementi di riferimento

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Art. 3 - Procedura per il conferimento degli incarichi

Art. 4 - Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali

Art. 5 - Formalizzazione dell'incarico professionale

Art. 6 - Verifica dell'esecuzione della prestazione

Art. 7 - Esclusioni

Art. 8 - Comunicazioni alla Corte dei Conti

ART. 1 ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1) L'Amministrazione può conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, nonché qualunque altra forma di lavoro autonomo (di seguito definiti con la sola dizione "incarichi") ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Non è in ogni caso richiesto titolo di studio universitario, ma semplicemente la verifica del requisito (presupposto essenziale) della maturata esperienza nel settore :

- per le attività professionali svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (es. ragionieri, periti, geometri, etc.),
- per le attività rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

3) Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione in materie e per oggetti che rientrano nelle competenze della struttura burocratica dell'ente. Nella motivazione del provvedimento con cui si dispone il ricorso all'incarico a soggetti esterni all'amministrazione deve essere indicato in modo chiaro e argomentato, e non attraverso il ricorso a motivazioni generiche e/o stereotipate, l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico conferito, nonché l'iter logico-procedimentale che ha portato l'amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato.

Ugualmente non è possibile utilizzare i collaboratori come lavoratori dipendenti

4) La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei *Responsabili di Settore (Titolari di Posizione Organizzativa)* di ciascuna area, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente/responsabile del servizio che ha stipulato i contratti

5) i principi del presente regolamento costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 , del D.L. 112/08, convertito dalla legge 133/08

ART. 2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1) Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di cui al precedente articolo, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) deve trattarsi di esigenze istituzionali specifiche e temporanee, per le quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e pertanto l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; pertanto, nella motivazione del provvedimento con cui si dispone il ricorso all'incarico a soggetti esterni all'amministrazione deve essere indicato in modo chiaro e argomentato, e non attraverso il ricorso a motivazioni generiche e/o stereotipate, l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico conferito
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata in senso oggettivo, quale contenuto della prestazione, che non può essere generica o coincidente con la normale competenza posseduta dai titolari degli organi burocratici;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere riscontrata l'adeguatezza del rapporto proporzionale tra il compenso fissato e le corrispondenti utilità conseguite dall'amministrazione conferente
- e) l'importo complessivo degli incarichi da assegnare annualmente viene fissato nel bilancio preventivo
- 2) Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, debbono avere riferimento alle attività istituzionali dell'ente o nei programmi approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del D. lgs. 267/00, con ciò intendendosi tutti i documenti programmatici di competenza del consiglio (cfr sezione Autonomie Corte dei Conti n. 6/2008).

ART. 3

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

- 1) Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e , ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, il *Responsabile di Settore di competenza* provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
- a) il progetto e le attività richieste;
- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- c) i criteri predeterminati di valutazione delle domande ed il peso che si darà a ciascun singolo criterio; in particolare tali criteri dovranno essere i seguenti :
- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
 - proposta economica.
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
- 3) Il *Responsabile di Settore di competenza* procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei criteri di cui sopra, secondo i riferimenti ponderali a ciascun criterio assegnati nell'avviso:
- Dalle procedure di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti .
- Restano esclusi dalla presente disciplina gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 4

PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1) In luogo dell' avviso , quando esista uno specifico albo comunale di soggetti aspiranti agli incarichi, la selezione può avvenire mediante invito ad almeno cinque soggetti inseriti nell'albo, con il rispetto del principio della rotazione degli incarichi.

2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, e dal 1 comma, del presente articolo, *Responsabile di Settore di competenza* può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, ma con specifica motivazione da motivare di volta in volta nella determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, quando ricorrano i seguenti casi:

a) in casi di estrema urgenza, connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni, ossia quando sia dimostrata l'unicità soggettiva, cioè di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenza/qualificazione dell'incaricato;

ART. 5

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

1) Il *Responsabile di Settore di competenza* formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato /collaboratore.

2) Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali :

- la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;
- la durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato;
- le modalità di determinazione del corrispettivo, quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da conseguire comunque il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente
- le modalità di pagamento, che devono essere comunque condizionate all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione, e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente con le prestazioni
- la previsione per il responsabile del servizio di un potere di verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione.

3) Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

4) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro nè l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente , fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

5) Dell'avvenuto affidamento dell'incarico viene data pubblicazione sul sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso; la pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla

firma del disciplinare di incarico, ad opera del *Responsabile di Settore di competenza* che ha proceduto alla stipula. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del *Responsabile di Settore di competenza* (art. 3, comma 54 della legge 244/07).

ART. 6

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1) Il *Responsabile di Settore di competenza* verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro della attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2) Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il *Responsabile di Settore di competenza* può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o può apportare una diminuzione del corrispettivo, in relazione ai minori risultati conseguiti

ART. 7

ESCLUSIONE

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento e gli annessi obblighi di pubblicità non si applicano ai seguenti incarichi:

a) incarichi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzate da rapporto "intuitu personae" e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese (traduzioni di pubblicazioni, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, ecc...)

b) incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale dell'amministrazione (per i quali la competenza in base al vigente Statuto Comunale è della Giunta Comunale);

c) incarichi a organismi di controllo interno, nuclei di valutazioni o altri incarichi espressamente esclusi dalla legge;

d) incarichi conferiti per le prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 .;

e) gli incarichi conferiti ai sensi degli art. 90 e 110 del D. lgs. 267/00.

ART. 8

COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 244/07, il presente regolamento andrà inviato alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 , il *Responsabile di Settore di competenza* che ha adottato atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro, di cui ai commi 9,10, 56 e 57 della legge medesima, dovrà trasmetterli tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono stati pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

Questi ultimi dovranno attestare che il conferimento dell'incarico è conforme al presente Regolamento.